

SINDACATO AVVOCATO DI BARI

“STATUTO”

ART. 1

GENERALITA’

E’ costituito, con sede in Bari presso il Palazzo di Giustizia, il Sindacato degli Avvocati Bari.

ART. 2

APARTITICITA’

Il Sindacato è apartitico e svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento politico, senza scopo di lucro.

ART. 3

SCOPI

Il Sindacato si propone:

- a) di rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati per una più efficace tutela degli interessi collettivi.
- b) di promuovere ogni utile iniziativa per una più efficace gestione, anche locale, del servizio giustizia, ove occorra, elevando proteste o promovendo stati di agitazione nelle forme opportune.
- c) di operare per l’affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali, attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli.
- d) di adoperarsi per assicurare ad ogni cittadino un giusto processo davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine dell’accertamento, in tempi ragionevoli, sia dei suoi diritti e doveri, sia della eventuale fondatezza di ogni accusa penale impegnandosi inoltre perché sia data piena attuazione all’art. 111 della Costituzione in tutti i procedimenti.
- e) di svolgere la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto collaborativo con le altre associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali.
- f) di svolgere funzioni di tutela sindacale degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati e praticanti avvocati.

- g) di impegnarsi nell'individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le libere professioni intellettuali, cooperando per la loro tutela con tutti i soggetti rappresentativi delle professioni.
- h) di sensibilizzare tutte le componenti al riconoscimento del ruolo e della funzione sociale dell'Avvocato quale difensore dei valori di libertà e dei diritti dei cittadini.
- i) di favorire l'accesso dei cittadini alla giustizia ed al conseguimento dei diritti.
- j) di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché ogni altra iniziativa per il miglioramento della qualità ed affidabilità delle prestazioni intellettuali rese dagli studi legali, contribuendo all'approfondimento ed alla divulgazione dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale nel contesto europeo, anche istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati.
- k) di promuovere iniziative, organizzare seminari ed incontri sulle suddette attività ivi comprese quelle inerenti la tutela generale sia dei diritti sia degli interessi diffusi dei cittadini, favorendo interventi stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi.
- l) di promuovere l'assistenza diretta, anche ai non iscritti, nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, assicurando loro la difesa giudiziale, come singoli e come gruppi, dei diritti ed interessi individuali, collettivi e diffusi nonché di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa.
- m) di partecipare ad Enti, Associazioni e Fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promovendone anche la costituzione.
- n) di curare in sede locale la concreta attuazione di tutte le iniziative della Associazione Nazionale Forense, in campo nazionale ed internazionale.

Il Sindacato inoltre s'impegna affinché:

- 1) siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione.
- 2) si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, tenendo distinte ed autonome le funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a perseguire la legalità.
- 3) siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice nella responsabilità di tutti i soggetti del processo.
- 4) sia concretamente riconosciuto il rango costituzionale dell'esercizio della difesa e sia costituita l'avvocatura come organo autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo dello studio e della formazione delle norme che riguardano la giustizia, nonché della gestione dell'amministrazione giudiziaria.

ART. 4

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio del Sindacato Avvocati di Bari è costituito dai beni che le potranno pervenire. Le spese per il funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate che pure costituiscono patrimonio dell'Associazione:

- I. Quote ordinarie annuali degli associati nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- II. Quote straordinarie e/o autotassazioni nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo in occasione di eventi ed iniziative di particolare rilevanza, attinenti allo scopo sociale;
- III. Entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni su parere favorevole dei Revisori, nonché e da ogni altro provento realizzato;
- IV. Da contributi versati da soggetti partecipanti a corsi, seminari o convegni organizzati dall'Associazione da sola o in cooperazione con altri;
- V. Da contributi versati da soggetti che, condividendone le finalità, siano interessati all'attività dell'Associazione;
- VI. Da contributi versati dagli iscritti anche in forza di apposite convenzioni, per i vantaggi offerti agli stessi;
- VII. Da contributi versati da terzi per interventi o pubblicità sulla rivista "REALTA' FORENSE" di proprietà esclusiva del Sindacato.

ART. 5

ADESIONE ASSOCIATO ORDINARIO

Possono essere iscritti al Sindacato gli Avvocati, e Praticanti Avvocati che esercitano effettivamente la professione. La relativa domanda va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera, insindacabilmente, sulla sua accettazione.

L'iscrizione è valida sino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

ART 5 bis

AFFILIAZIONI

Possono chiedere di affiliarsi quelle associazioni forensi costituite da avvocati e/o praticanti avvocati, operanti nel Distretto della Corte di appello di Bari, che condividono gli obiettivi e le iniziative del Sindacato Avvocati di Bari. Sulla domanda di affiliazione delibera il Consiglio Direttivo, acquisito il parere non vincolante dei Probiviri, con decisione inappellabile.

Le Associazioni affiliate partecipano ai lavori della Assemblea senza diritto al voto e sono comunque escluse dall'elettorato passivo.

Il Consiglio Direttivo determina il contributo dovuto dalle Associazioni affiliate e le modalità per l'eventuale adesione personale anche dei loro iscritti.

ART. 6 ISCRITTI

Categorie degli iscritti

Socio ordinario

Socio Simpatizzante

Il SOCIO ORDINARIO è tenuto:

- all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi del Sindacato;
- a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- ad osservare i principi dell'etica professionale e civica;
- al pagamento delle quote associative al Sindacato nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Potrà essere espulso per grave violazione dei suoi obblighi.

Il socio escluso non potrà essere riammesso prima del decorso di due anni dal provvedimento di esclusione.

Hanno diritto al voto e possono essere eletti come componenti gli organi sociali, solo i Soci iscritti da almeno un anno che siano in regola con il pagamento delle quote associative nell'anno in corso.

La qualità di Socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde, in aggiunta a quanto innanzi, per morte o dimissioni, per sospensione, per cancellazione o radiazione dall'Albo o Registro di appartenenza.

La quota di partecipazione sociale e il contributo associativo non sono trasmissibili né rivalutabili.

SOCIO SIMPATIZZANTE

Sono Soci simpatizzanti tutti coloro che condividono le finalità e gli obiettivi del sindacato e, dimostrano con l'iscrizione di sentirsi partecipi o comunque vicini alla vita dell'associazione.

Il socio simpatizzante non riveste alcun diritto e/o dovere come sopra

riportato per il socio ordinario , fermo rimanendo l'obbligo di attenersi alle regole del presente statuto ivi compresa la possibile esclusione.

ART. 7 ORGANI

Gli organi del Sindacato sono:

- a) Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'Organo sovrano del Sindacato; essa è costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo mediante manifesti da affiggere, almeno sette giorni prima, salvo i casi di urgenza, negli appositi spazi del Palazzo di Giustizia e degli Uffici Giudiziari del Circondario, con l'indicazione dell'ordine nel giorno nonché la data e l'ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando un decimo degli iscritti né faccia richiesta formulando l'ordine del giorno.

Nei casi di convocazione di urgenza l'ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie.

L'assemblea è presieduta dal Segretario del Sindacato o, in sua assenza, dal V. Segretario o dal più anziano di iscrizione all'Albo dei Consiglieri presenti.

Funge da Segretario un componente del Consiglio Direttivo o un iscritto nominato dal Presidente.

Il consiglio direttivo può' convocare l'assemblea in presenza o in modalità telematica. In tale caso si dovrà svolgere utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire "l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto

ART. 9

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- 1) Determinare le linee generali dell'attività del Sindacato;
- 2) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- 3) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- 4) Approvare le modifiche allo Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- 5) Deliberare lo scioglimento del Sindacato con la maggioranza dei due terzi dei presenti e non meno di un terzo degli iscritti;
- 6) Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia espressamente riservato agli altri organi del Sindacato;
- 7) deliberare al pari del Consiglio Direttivo l'adesione del Sindacato ad Organizzazioni Nazionali.

ART. 10

VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, con avviso affisso almeno sette giorni prima, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli iscritti.

Ciascun iscritto non può avere più di una delega.

ART. 11

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tranne che per le ipotesi di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 9, delibera a maggioranza dei presenti e votanti compresi fra questi gli astenuti.

Le votazioni di regola sono effettuate in modo palese salvo che, per motivi di opportunità, l'Assemblea decida la votazione a scrutinio segreto.

Le votazioni per l'elezioni dei componenti degli organi sociali sono effettuate con schede segrete tranne in caso di acclamazione.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Sindacato. Esso è composto di 9

componenti, di cui almeno uno residente e con studio in uno dei comuni di appartenenza ad una delle sezioni distaccate del Tribunale di Bari.

Ove in sede di elezioni del Consiglio Direttivo tra i nove membri più suffragati, non dovesse risultare alcuno con residenza e studio in uno dei Comuni di cui innanzi, si procederà alla nomina di diritto - in sostituzione del minor suffragato tra gli eletti - di colui che, tra i candidati della provincia, risulterà aver acquisito il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra più candidati della provincia, verrà nominato quello con più anzianità di iscrizione all'Albo.

Ove non dovesse risultare acquisita alcuna candidatura per il membro del cd. "Comune esterno", tornerà in carica, all'interno del direttivo l'avvocato risultato nono nella elezione.

In mancanza si procederà ad indire una nuova elezione per la sola copertura del posto vacante.

In tale ipotesi potranno candidarsi e saranno eleggibili solo avvocati con studio e residenza in uno dei predetti comuni.

Ne è membro di diritto, senza voto deliberativo, il Segretario uscente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni, sino al 30 aprile dell'anno in cui viene a maturarsi il triennio. Il Direttivo da eleggere nel 2004 scadrà il 30.04.2007.

ART. 13

FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio:

- Attuare le deliberazioni della assemblea;
- Perseguire gli scopi del Sindacato;
- Amministrare il patrimonio sociale predisponendo annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione della assemblea;
- Determinare la quota associativa;
- Nominare il Direttore/i del Giornale;
- Convocare l'Assemblea degli iscritti;
- Pronunciarsi sulle domande di ammissione e di recesso;
- Deliberare l'espulsione dei soci;
- Votare a maggioranza assoluta dei presenti, la sfiducia nei confronti del Segretario che decade immediatamente dalla carica; in tal caso il Consiglio Direttivo dovrà procedere, nella medesima seduta, all'elezione del nuovo segretario;
- Affidare specifici incarichi ai suoi componenti;

- Istituire Commissioni di lavoro per l'approfondimento e lo studio di problematiche e temi riguardanti la categoria nonché Comitati per l'organizzazione di manifestazioni, dibattiti, convegni etc.
- Deliberare l'adesione in qualsiasi forma ad organismi nazionali forensi, senza bisogno di modificazione dello statuto, al pari dell'Assemblea.

ART. 14

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche telefonica, del Segretario o del V. Segretario o su iniziativa di almeno tre dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore salvo i casi di effettiva urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro Consiglieri oltre al Segretario o al V. Segretario; delibera a maggioranza dei presenti e si riunisce almeno una volta al mese.

E' facoltà del Segretario o del V. Segretario invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.

Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a sei riunioni anche non consecutive, oppure a tre riunioni consecutive.

ART. 15

IL SEGRETARIO

Il Segretario rappresenta il Sindacato ad ogni effetto di legge; ne è il responsabile politico ed organizzativo; ne promuove l'attività, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Segretario nomina due Vice Segretari, conferendo ad uno degli stessi poteri vicari.

Il Segretario nomina i delegati stampa per la redazione e trasmissione di comunicati ai giornali locali, nazionali ed internazionali sulle iniziative del Sindacato.

Il Segretario è altresì il Direttore responsabile della Rivista "Realtà Forense", organo di stampa del Sindacato.

La carica di Segretario è incompatibile, a pena di decadenza di diritto, con le cariche di componente del Consiglio Nazionale Forense, di consigliere di amministrazione

della Cassa di Previdenza Avvocati, di componente dell'ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense e con quella di Presidente del Consiglio dell'Ordine.

In caso di assenza, di impedimento o di omissione, accertata dal Consiglio, è sostituito dal V. Segretario con poteri vicari.

Il Segretario ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione tale potere è esercitato congiuntamente al Tesoriere.

ART. 16

IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria del Sindacato; custodisce la cassa, i titoli ed i valori; predispone gli schemi di bilancio e provvede a tutti gli adempimenti fiscali.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso è l'organo di garanzia contabile del Sindacato e dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'art. 12, in analogia a quanto disposto per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio nel suo seno elegge il Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano per iscrizione all'albo.

Il Collegio, o anche ciascuno dei suoi membri, controlla le entrate e le uscite, ed ispeziona le scritture contabili. Qualora vengano ravvisate irregolarità sarà inviata relazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di rispettiva competenza.

E' compito del Collegio dei Revisori esaminare i bilanci trasmessi dal Consiglio Direttivo e redigere la relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

ART. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso è organo di garanzia morale e disciplinare del Sindacato e

dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'art. 13 in analogia a quanto disposto per il Consiglio Direttivo.

Al Collegio è affidata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sulla esatta interpretazione dello stesso. Spetta al collegio dirimere i conflitti tra gli iscritti e tra questi e gli organi e di proporre al Consiglio Direttivo gli opportuni provvedimenti anche di carattere disciplinare.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano di età.

ART. 19

ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

L'Assemblea per l'elezione degli organi collegiali viene convocata dal Consiglio Direttivo - con le modalità indicate nel precedente art. 8 - almeno dieci giorni prima della scadenza di quelli in carica.

ART. 20

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

E' data facoltà a ciascun socio eleggibile di presentare la propria candidatura per iscritto, depositandola in segreteria, anche in forma di lista ed unitamente ad un programma di massima, almeno cinque giorni prima della Assemblea. Tale lista e/o candidatura dovrà essere sottoscritta dai singoli candidati. Il Segretario dovrà curare la pubblicità delle candidature, liste e programmi pervenuti nei termini, mediante affissione, in bacheca e negli appositi spazi, dell'elenco alfabetico dei candidati e comunque con ogni con ogni altro mezzo idoneo.

ART. 21

MODALITA' DELLE VOTAZIONI E SCRUTINIO

Prima dell'inizio delle operazioni di voto sono eletti quattro scrutatori tra gli elettori presenti. Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea esercitano rispettivamente le funzioni di Presidente e Segretario del seggio elettorale, purché non candidati.

In tal caso le funzioni di Presidente e di Segretario del Seggio saranno svolte da iscritti eletti dall'Assemblea tra gli elettori presenti.

Possono esercitare il diritto di voto tutti gli iscritti al Sindacato in regola con i pagamenti delle quote d'iscrizione.

Il voto, segreto, si esprime per mezzo di schede o eventualmente su supporti informatici che devono contenere un numero di nomi non superiore ai due terzi degli eligendi, arrotondato per eccesso.

Le schede con un numero di voti superiore a tale limite saranno annullate, mentre quelle con numero inferiore saranno valide.

Decorse tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nel seggio, dichiara chiusa la votazione; quindi, procede, pubblicamente, con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio saranno adottati i seguenti principi:

- 1) ove un candidato, compreso nell'elenco affisso ai sensi dell'art. 20 sia indicato con il solo cognome, anche se vi sono omonimi, il voto gli sarà attribuito;
- 2) ove un candidato sia indicato con il cognome esatto, ma con il prenome errato, se tale prenome non corrisponde ad altro iscritto all'associazione, il voto sarà attribuito come valido al candidato;
- 3) ove un candidato sia indicato con uno dei due cognomi, se il prenome è esatto, il voto sarà attribuito come valido al candidato, se manca il prenome ricorrerà l'ipotesi di cui al precedente punto 1);
- 4) ove un candidato sia indicato con il cognome ortograficamente errato ma con il prenome esatto, se il cognome ed il prenome non corrispondono ad altro iscritto al Sindacato, il voto gli sarà attribuito;
- 5) ove un candidato sia indicato con il solo cognome (per giunta) ortograficamente errato, se tale cognome non è riconducibile ad altro iscritto al Sindacato il voto gli sarà attribuito.

Completato lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Il verbale delle operazioni di voto viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai quattro scrutatori.

ART. 22

RECLAMI E CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo - entro dieci giorni dalla proclamazione - al seggio elettorale, come innanzi costituito in persona del Presidente del Seggio, a mezzo racc.ta a.r.. Il seggio elettorale decide entro i due giorni successivi alla presentazione del reclamo, redigendo apposito verbale. Nell'ipotesi di

reclamo inerente a solo alcune delle candidature, ove il seggio elettorale ritenga di accogliere il ridetto reclamo, procede contestualmente alla proclamazione dei nuovi eletti. Nella ipotesi in cui l'accoglimento del reclamo dovesse comportare l'invalidità dell'intera composizione del Consiglio Direttivo, il Presidente del Seggio ne informa tempestivamente gli eletti e riconvoca il Direttivo uscente al solo fine di indire la convocazione degli iscritti per la nuova tornata elettorale.

La sua decisione è inappellabile.

In ogni altra ipotesi, lo stesso Presidente provvede, decorso il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, alla convocazione degli stessi con invito scritto da inviarsi entro i due giorni successivi.

In mancanza, decorso il termine di ulteriori giorni cinque, ciascun eletto può procedere alla ridetta convocazione.

ART. 23

MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche al presente Statuto, possono essere proposte all'Assemblea dal Segretario del Sindacato, o da tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno il 10% degli iscritti in regola con i pagamenti. Le proposte di modifica devono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

ART. 24

NORMA FINALE

Il Sindacato degli Avvocati Bari, costituito il 26 marzo 1949 sotto il nome di "*Sindacato Avvocati e Procuratori presso la Corte di Appello di Bari*", successivamente "*Sindacato Provinciale degli Avvocati e Procuratori presso la Corte di Appello di Bari*" a seguito di modifica statutaria del 27.10.1951, del "*Sindacato Avvocati e Procuratori di Bari*", a seguito di modifiche statutarie del 30.12.1969 e del 30.09.1983 è continuatore del "*Sindacato Avvocati di Bari*" il cui Statuto è stato modificato dall'Assemblea degli iscritti del 05.07.1997, del 15.04.2002 e successive nonché del 28.06.2002.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni di cui all'art. 5 comma secondo, all'art. 6 ed all'art. 10 dello Statuto così come innanzi modificate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010

Le disposizioni dell'art 8 e 6 come modificate per avvenuta approvazione del 30/11/20220 entrano in vigore 1/12/2020

